

*Sentenza Commissariale 6 novembre - 2 dicembre 1950 che rigetta tutte le  
domande proposte dal Comune di rivendica di diritti di uso civico sulla  
tenuta privata di Mezzano*

Il Commissario per la liquidazione degli usi civici con sede in Roma, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa posta in decisione all'udienza dell'11 marzo 1950, promossa dal Comune di Valentano, in persona del Sindaco pro-tempore. *Attore comparso*, contro Venanzi Ermanno fu Carlo ed altri. *Convenuti comparsi*. Di Brazzà Savorgnan Anton Corrado, Carlo e Marta fu Pietro, domiciliati in Algeri. *Convenuti non comparsi*. Berna Flavio di Francesco, Berna Giuseppe ed Augusto di Flavio, tutti domiciliati in Grotte di Castro ed altri *Convenuti contumaci*.

*FATTO*: Con ricorso in data 20 aprile 1926, il Sindaco del Comune di Valentano denunciava a questo Commissariato, per l'accertamento e la liquidazione a forma e termini degli articoli 1, 2, 3, 4 del D.L. 22 maggio 1924, n. 751, i seguenti usi civici, esercitati o pretesi, sui fondi di proprietà, secondo la intestazione catastale, di Di Brazzà Savorgnan Francesco e Maria di Giuseppe e Di Brazzà Giuseppe fu Ascanio per una metà, Di Brazzà Ascanio fu Filippo per un quarto, Di Brazzà Antonio-Corrado e Carlo-Maria fu Pietro per un quarto, fondi posti tutti in territorio di Valentano e costituenti l'ex tenuta Camerale di Mezzano:

1) diritto di, semina a turno di Terzieria con la corrisposta fissa di un seme a seme e con l'obbligo del proprietario di fornire grano per la semina e danaro a rinnovare sulle terre della tenuta e diritto, altresì, di ottenere dal proprietario terre per mettere a miglior coltura nella quantità di otto rubbia per famiglia e diritto pedissequo di pascolo per i buoi aratori;

2) diritto di pascolo;

3) diritto di legnare;

4) diritto di abbeverare il bestiame e macerare la canapa. Pertanto, egli chiedeva che fossero citati oltre i predetti Di Brazzà Savorgnan Giuseppe, Francesco, Maria, Ascanio, Antonio Corrado e Carlo, anche tali Cordelli Sante, Franciosi Pietro, Giulietti Fabio e Venanzi Ermanno, presunti acquirenti e possessori della metà di detta tenuta, per sentir riconoscere ed accertare, a favore della popolazione di Valentano, i predetti usi civici, e successivamente provvedere alla loro liquidazione ed affrancazione ai sensi di legge, con la condanna degli eventuali oppositori alle spese del giudizio.

Il Commissario, con decreto del 19 febbraio 1928, in applicazione degli articoli 29 e 30 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nelle more entrata in vigore, fissava l'udienza per la discussione del ricorso, con l'obbligo, al ricorrente, della notifica alle persone nel ricorso medesimo indicate. All'udienza fissata, comparivano, oltre al rappresentante del Comune di Valentano, i convenuti Di Brazzà Savorgnan Francesco e Maria delle Grazie in proprio e quali eredi del defunto loro padre Di Brazzà Savorgnan Ascanio, nel frattempo deceduto.

Su richiesta del rappresentante del Comune, la causa veniva rinviata per la citazione di tre dei convenuti residenti all'Estero e per la ripetizione della citazione agli altri convenuti non comparsi e non citati in persona propria. Alla nuova udienza si costituivano Di Brazzà Savorgnan Ascanio fu Filippo, Di Brazzà Savorgnan Antonio-Corrado, Carlo e Maria fu Pietro, nonché il Cardelli, il Venanzi, il Franciosi ed il Giulietti: tutti i convenuti contestavano la esistenza dei pretesi usi civici sui fondi di loro proprietà.

Dopo numerosi rinvii, protrattisi anche a causa delle vicende belliche, con ricorso del 24 maggio 1945, il Comune di Valentano faceva presente che durante le more del giudizio, si erano verificati trasferimenti di proprietà della tenuta in oggetto e che nuovi proprietari risultavano:

1) Berna Flavio, avente causa da Cardelli Sante, Franciosi Pietro, Giulietti Fabio e Venanzi Ermanno;

2) Berna Giuseppe, avente causa dai predetti Cardelli, Franciosi, Giulietti e Venanzi;

- 3) Berna Augusto, anch'egli avente causa dai quattro indicati venditori;
- 4) Venanzi Ermanno;
- 5) Franciosi Pietro;
- 6) Giulietti Fabio, questi ultimi tre aventi causa da Di Brazzà Ascanio, Antonio-Corrado, Carlo e Maria e del Cordelli Sante.

Il Commissario ordinava la citazione dei nuovi proprietari. All'udienza comparivano il Comune di Valentano, il Venanzi, il Franciosi e il Giulietti, nonché la contessa Bice Visconti vedova Savorgnan Di Brazzà. Non si costituivano Berna Flavio, Giuseppe di Augusto. Dopo altri rinvii, il Commissario Aggiunto, nella udienza del 10 maggio 1947, riteneva la causa in deliberazione, sulle conclusioni formulate dalle parti costituite, opponendosi i convenuti alle domande tutte spiegate dal Comune. Successivamente, con decreto 26 marzo 1949, il Commissario, essendo venuto a morte il Commissario Aggiunto che aveva ritenuto la causa in deliberazione senza aver potuto deciderla, ordinava riportarsi nel ruolo la causa stessa. Alla udienza fissata comparivano le parti già costituite, le quali chiedevano ed ottenevano rinvio. Frattanto, con nuovo ricorso 28 dicembre 1949, il Comune di Valentano faceva presente che nella proprietà della tenuta eransi verificati nuovi cambiamenti e, precisamente, che a Venanzi Ermanno erano succeduti: Cruciani Giustino, Cesare e Francesco del fu Nicola; Cruciani Francesca fu Angelo; Cruciani Pietro, Oviglio, Stelvia, Marfisa, Bernardino e Guelfo di Giustino; Biagini Adalgisa ved. Cruciani Domenico; Cruciani Biagio, Pietro, Orsolina, Albina e Mario fu Domenico, gli ultimi due minori sotto la patria potestà della madre Biagini Adalgisa. Il Commissario ordinava la citazione delle indicate persone, nessuna delle quali si costituiva. Finalmente la causa, sulle conclusioni delle parti costituite ed in epigrafe riportate, veniva posta in decisione.

*DIRITTO:* Va primieramente dichiarata la contumacia dei convenuti Berna Flavio, Giuseppe ed Augusto; Cruciani Giustino, Cesare e Francesco, fu Nicola; Cruciani Francesca fu Angelo; Cruciani Pietro, Oviglio, Stelvia, Marfisa, Bernardino e Guelfo di Giustino; Biagini Adalgisa ved. Cruciani in proprio e quale esercente la patria potestà sui figli minori Cruciani Albina e Mario; Cruciani Biagio, Pietro ed Orsolina, tutti convenuti regolarmente citati e non costituiti né comparsi.

L'oggetto della presente annosa controversia è nato come è fissato nel ricorso introduttivo del giudizio del 20 aprile 1926 e come è stato sempre ribadito nelle successive deduzioni del Comune, dall'accertamento, riconoscimento e liquidazione, richiesti a favore della popolazione di Valentano, degli usi civici di semina e coltivare, di ottenere l'assegnazione di un certo quantitativo di terra ad uso familiare e per coltura intensiva, di pascere di legnare, di abbeverare il bestiame e macerare la canapa nell'acqua del lago, a carico della cosiddetta «tenuta di Mezzano», della estensione di Ha. 1400 circa. A fondamento di tale richiesta, la difesa del Comune ricorrente deduce che la detta tenuta di Mezzano, fin dai tempi più lontani, ha costituito parte, anzi, l'unica parte larga ed accorpata del territorio di Valentano, la sola su cui potesse esplicarsi l'esercizio di usi civici, essendo tutto il resto del territorio, anche in epoche remote, diviso e frazionato in piccole proprietà individuali, insufficienti ad assorbire la capacità lavorativa degli abitanti, e che Valentano costituiva indubbiamente un feudo con popolazione stabile organizzata in Comune, la quale, prima della infeudazione, aveva il godimento pieno ed integro, in forma promiscua e collettiva, di tutte le terre del suo territorio, godimento conservatosi anche dopo la sovrapposizione del dominio signorile. Da tali premesse di fatto dimostrate, secondo la tesi attrice, attraverso ampia prova documentale e, comunque in via subordinata, dimostrabile anche con testimoni, trae la difesa del Comune la illazione della esistenza degli usi civici rivendicati, in base al noto principio «*ubi feuda, ibi demania*».

Primo punto da chiarire, in quanto involge tutta la impostazione della disamina sulle varie questioni prospettate, è la portata e la estensione della massima suaccennata «*ubi feuda, ibi demania*». A tal proposito nella giurisprudenza del Supremo Collegio si è assistito ad una graduale evoluzione, invero, mentre, in origine, si era ritenuto come tale principio avesse forza di presunzione assoluta, nel senso che là ove si fosse constatata l'esistenza di un feudo, ivi dovevano

ritenersi sussistenti e gravanti gli usi civici a favore della popolazione, già più recentemente si era giunti ad un temperamento: così, con la sentenza 26 aprile 1930, nella causa Brenciaglia e Università Agraria di Capodimonte, citata e commentata a lungo da ambedue le parti, la Corte Suprema ebbe a riconoscere come il suddetto principio valesse soltanto per i feudi con popolazione preesistente, anche se questa avesse successivamente abbandonato il fondo, mentre non poteva valere per i feudi rustici o disabitati, per i quali la immigrazione eventualmente si fosse verificata dopo la costituzione del feudo stesso. Ma già questo principio e canone della presunzione assoluta della massima cominciava a subire critiche in dottrina e in taluni giudicati delle Corti di merito, finché, dapprima con semplici accenni e poscia con ampio e motivato esame, lo stesso Supremo Collegio è giunto all'affermazione opposta del valore di presunzione solo «iuris tantum» della massima «*ubi feuda, ibi demania*», (v. soprattutto sentenza 7 settembre 1948, n. 1583, Comune di Grosseto c. Ponticelli): e cioè soprattutto per quanto attiene alle province dell'Italia centrale e settentrionale. L'ultimo insegnamento della Corte regolatrice non può non accettarsi pienamente sebbene avverso di essa siano state mosse critiche da parte di autorevole corrente dottrinale. E' ben noto come la massima più volte citata è sorta; storicamente, in riferimento alle province dell'Italia meridionale e della Sicilia: difatti, la Commissione nominata a Napoli nel 1807 da Giuseppe Napoleone, Re di Napoli per dirimere le controversie esistenti tra le Università Agrarie ed i baroni, fissò il principio che «tutti i feudi, tranne le difese costituite secondo le leggi del Regno, sono soggetti ad usi civici», principio il quale derivava dal «diritto nativo che, in ogni popolazione, ogni uomo ha alla propria esistenza», onde tale diritto che «si esercita sulle terre, prima proprietà dell'uomo e prima sorgente della sussistenza, nonché della ricchezze nazionali»; fu sempre rispettato anche «dalle leggi feudali che vietavano costantemente le difese per non privare degli usi civici le popolazioni». Costituendo gli usi un diritto primario ed originario delle popolazioni, «avanzi di un diritto più antico di quello dei feudi», come affermava il Procuratore Generale della Commissione, il Wisispeare, è evidente che ove essi preesistevano alla infeudazione della terra, non venivano, aboliti dalla infeudazione stessa, non potendo il sovrano, al momento della infeudazione, concedere quello che non gli apparteneva, cioè il godimento, le proprietà e i diritti che i terzi e, quindi, la popolazione preesistente, avevano sulle terre infeudate: e perciò gli autori di diritto feudale usavano insegnare che a seguito della costituzione del feudo «*non autem bona, iura et privatorum territoria concessa dicentur; unde regula datur, concesso feudo, cum iuribus et pertinentiis ius omnia adiacentia connexa et solita veniunt quae e iure vel consuetudine intelliguntur*». Ne consegue che anche in ordine ai feudi del mezzogiorno, la massima non può accettarsi in tutti i casi: già si è detto che una eccezione è costituita dai feudi rustici o disabitati, per i quali, mancando un nucleo di popolazione preesistente al feudo, non potevano venire invocate le suddette ragioni; altra eccezione è data dai c. d. feudi oblati, costituite da terre private del re, concesse ad un determinato barone, per una certa durata, con l'obbligo di restituzione. Ma se tutto ciò è vero per l'Italia meridionale, non può con la medesima facilità richiamarsi per le terre dell'Italia centrale e settentrionale, in cui non fu così ampio il prepotere del barone ed in cui il feudo non ebbe piena ed illimitata vitalità ed estensione, soprattutto per il sorgere dei Comuni i quali vennero ad attirare nella loro orbita anche i signori di campagna, si sovrapposero alla campagna; onde ben può dirsi che «il feudalesimo venne ivi spogliandosi delle asprezze manifestatesi nel mezzogiorno d'Italia, rimanendo un semplice rapporto di beni, regolato dai libri dei feudi, dalle costituzioni degli imperatori e da altre fonti giuridiche, le quali richiamavano l'istituzione ai principi di diritto privato, mitigandone le asprezze delle regioni meridionali». (Detta sentenza Cassaz. 7 settembre 1948 n. 1583). Quindi, anche se volesse la massima considerarsi avere tutto il suo vigore per le regioni meridionali, in ordine alle quali sorse e fu posta, non può essa invocarsi, in mancanza degli elementi e condizioni storiche ed ambientali analoghe a quelle delle province meridionali, in ordine a quelle centrali e settentrionali.

Pertanto, dovendo ritenersi che la massima «*ubi feuda, ibi demania*» non può costituire, specie in ordine al territorio in esame, una presunzione «*Juris et de jure*», occorre esaminare non solo se la tenuta, sulla quale verte la pretesa degli usi civici, facesse parte di un feudo, ma

soprattutto, anche, se, trattandosi di terra feudale, in concreto, su di essa la popolazione potesse vantare e vanti usi civici, di quale natura essi siano e su quale parte gravanti. Infatti, come fu messo in luce nel dibattito al Senato sul disegno della legge fondamentale del 1927 (Atti del Senato - tornata del 19 maggio 1927, pagina 8107), non si può dimenticare che anche la dove più rigoroso è l'imperio della massima «*ubi feuda, ibi demania*», esistono usi civici su parte soltanto del feudo ed allora è indispensabile determinare la parte del territorio feudale colpita dall'uso e la parte che ne è immune. La indagine va compiuta fondamentalmente ed anzitutto in base ai documenti.

La premessa fondamentale da cui parte tutta l'argomentazione del Comune attore, è data — come accennavasi — dall'incorporamento *ab antiquo*, anzi dalle origini, della tenuta di Mezzano nel territorio di Valentano, onde la prima avrebbe seguito la regolamentazione e le sorti, attraverso i secoli, del territorio di Valentano. Ma di tale sua premessa l'attore non dà convincente dimostrazione: esso si attarda a narrare la storia del Comune di Valentano prima della costituzione del Ducato di Castro e Ronciglione ma niun esplicito cenno ne adduce circa la tenuta di Mezzano. Non basta dire che quest'ultima faceva parte, prima della costituzione di quel Ducato, del territorio di Valentano: occorre darne la dimostrazione sicura ed obiettiva. La ricerca storica è importantissima nella materia in oggetto; ma — come ha insegnato la Corte Suprema nella sentenza già citata e richiamata dallo stesso attore (26 aprile 1930, Brenciaglia E. Università Agraria di Capodimonte) — la ricerca storica deve avere momenti di riferimento ben precisi e rispondere a direttive chiare e sicure. Ora, nel caso in esame, posto il principio della inesistenza della presunzione assoluta «*ubi feuda, ibi demania*», non basta provare che al momento della infeudazione — la quale, secondo parte attrice, coincide con la creazione del Ducato di Castro e Ronciglione — esisteva una popolazione stabile sul luogo: occorre, invece, dimostrare, dapprima, che anteriormente alla infeudazione (se essa c'è stata), esisteva sul luogo una popolazione la quale godesse dei terreni in oggetto.

Esaminando il primo punto di tale complessa indagine, quello cioè offerente al periodo anteriore alla costituzione del Ducato di Castro e Ronciglione, non può affatto darsi per pacifico, alla stregua dei documenti esibiti, l'accorpamento totale della tenuta di Mezzano con il territorio di Valentano.

Non si discute, sempre alla stregua delle risultanze dei documenti, che quest'ultimo nel 1212, si assoggettò alla Signoria politica di Orvieto e che, però, la Santa Sede riteneva quel luogo di sua esclusiva pertinenza e dominio, tanto che nel 1262 il Pontefice Urbano IV sciolse gli abitanti di Valentano dagli obblighi assunti verso Orvieto e tanto che all'epoca dei «recuperi» del Cardinale d'Albornoz, Valentano era sotto la diretta dipendenza della Chiesa, cui venivano conferiti gli «atti di sottomissione». Ma quale sia stata la sorte della tenuta di Mezzano in questo periodo non è chiarito attraverso i documenti esibiti dall'attore e attraverso le sue deduzioni. Il vero è che, come risulta dai documenti esibiti dai convenuti e dalle raccolte dell'epoca, inserite nelle varie trattazioni storico-giuridiche sul dominio degli Orvietani, niuna commistione sussisteva, in quei remoti tempi, tra Mezzano e Valentano. Il primo fu sottoposto alla Signoria di Orvieto, indipendentemente e prima di Valentano; il primo, inoltre, non seguì Valentano nella sottomissione della Chiesa. Infatti, anzitutto è a ricordare come un Conte Ranieri del fu Conte Bartolomeo, a nome anche della madre e del fratello Jacopo, sottopose tutti i suoi possedimenti alla Signoria di Orvieto e, tra questi possedimenti, eravi Mezzano, che nello stesso torno di tempo, fu, dal conte Ranieri, assegnato al fratello Jacopo, insieme ai castelli di Latera e Juliano. I beni del Conte Ranieri passarono alle famiglie Aldobrandeschi, di cui fece parte un conte palatino, Ildebrandino, il quale, dopo varie contese, si sottomise alla signoria di Orvieto: ed invero, nel 1223 fu redatto atto notarile, relativo alla sottomissione di Ildebrandino ad Orvieto, in cui si legge: «*Stefanutius Macarocti syndicus Communis Urbis veteris ingressus fuit tenutain infrascriptorum Castroruin animo accipiendi tenutas et possessiones ommuin et singulorum castrorum et terrarum, positarum in istrumento scripto manu Nicolaj notarii, submissorum per comitein Idribandinum ab Abbigue citra, videlicet Castrorum Scerpem Schacetre, Castri Mozzani, Castri Aisi, Petrelle, Iuliani, Sale Farnensis, Ischiaie, Meczani*. Esplicita menzione, dunque, di Mezzano e niuna di Valentano, il che denota la netta separazione

delle due terre, in quanto in nessun atto di sottomissione alla Chiesa figura, accanto a Valentano, Mezzano. E, come si è visto, le due terre avevano denominazione e configurazione separata, e le avranno anche in seguito, come si vedrà a proposito dell'accordo del 1403.

Pertanto, prima della costituzione del Ducato di Castro e Ronciglione (che dovrebbe costituire la infeudazione del territorio in esame) havvi la netta separazione delle terre di Mezzano, sottomessa agli Orvietani, e di quella di Valentano, rivendicata dalla Chiesa ed a questa sottomessa; né, d'altra parte, da alcun elemento e documento è desumibile l'esistenza di diritti della popolazione di Valentano sul fondo di Mezzano.

Venendo ora alla costituzione del Ducato di Castro e Ronciglione, sempre per ciò che ne interessa, è da notare come già nel 1364, il Castro di Valentano «*fuit concessum per reverendissimum in Christum Patrem Dominum Aegidium Episcopum Sabinensi, Apostolicae sedis legatum nobilem viris dominis Petro de Farneto et patribus suis et cuilibet coruni in solidum per tempus decem annorum...*».

Concessione temporanea, rinnovata di dieci in dieci anni; onde Valentano passò ai Farnesi come un vicariato pontificio.

A questo si aggiunsero, nel tempo, altre concessioni e vicariati, nessuno dei quali comprende, però, Mezzano, giacché si giunse alla bolla 18 ottobre 1464 di Paolo II, il quale unificò tutte le precedenti concessioni fatte ai Farnesi, dei Castri di Valentano, Latero, Tessano, Grandelero, Canino, Abbazio ad Pontem, definiti tutti Vicariati «*cum omnibus et singulis coruni territoriis, arcibus, fortitudinibus, universitatibus incolis et habitatoribus, mero et mixto impendio nec non gladii et iuribus et pertinentiis universis ad nos et Romanam Ecclesiam Benedictam quomodo pertinentibus*». Di Mezzano niuna parola in questa bolla. Eppure antecedentemente, il 26 novembre 1403, fu redatto dal notaio Giovanni Nicolai Guidonis de Senis un atto di accordo tra il popolo della Città di Siena ed i Signori Farnese sui seguenti luoghi «*Valentanium, Latera, Ischia Farnensi, Farnesium, Caput Montis, Mezzanum, Sala, Castilionum, Plandiana aut Pianianum, Aqua Pendentis*» (estratto di un opuscolo Tito De Dominicis: Memorie storico-diplomatiche per la differenza Giurisdizionale sul ducato di Castro e Ronciglione tra la Serenissima Casa Farnese e la Santa Sede, Napoli, 1893, opuscolo conservato nell'Archivio di Stato di Roma). Mezzano, adunque, tenuto nettamente distinto da Valentano, passò ai Farnesi, almeno nel 1403: ed allora, come se ne spiega la omissione nella bolla di Paolo II. La spiegazione è semplice ed agevole, a parere del decidente, ove si tenga presente l'integrale contenuto della predetta bolla e la si metta a confronto con quella di Paolo III del 1537, con la quale fu costituito lo Stato di Castro e di Ronciglione. Infatti si è visto come la bolla di Paolo II avesse il precipuo contenuto di rendere perpetua e di unificare le concessioni dei vicariati già attribuiti, volta per volta e temporaneamente, ai Farnesi, e nella bolla si parla sempre di vicariati, tra i quali il più antico è Valentano. Ora, nel costituire a favore dei Farnesi, il Ducato di Castro e Ronciglione e nell'indicare i terreni che lo componevano, Paolo III, nella bolla del gennaio 1537, distinse i Vicariati dalle altre terre. I primi — di cui ripete la storia — sono dati da: «*Nepesinam Civitates ac Canini, Gradalaruni, Abhadiæ ad Pontem, Valentani, Lateræ, Puicani et Tassani ac Insulam cuncti terra Marthæ ac Rocha Canarii*». Ad essi il Pontefice aggiungeva altre terre che definì «allodi» ed in esse erano comprese Capo di Monte, Mezzano, Civitella ad altre. Con ciò, tutto si chiarisce. L'accordo del 1403 concerne questioni tra i Farnesi e Siena ed attiene a varie terre in contrastazione tra i Signori e la Città, senza alcuna distinzione sul modo di acquisto; la bolla del 1464 (Paolo II) riguarda e disciplina la concessione esclusivamente dei vicariati; la bolla del 1537 (Paolo III), nel costituire il Ducato di Castro e Ronciglione, tiene distinti i vicariati (tra cui Valentano) e gli allodi tra cui Mezzano. Viene quindi ad essere ribadita, al momento stesso della costituzione del Ducato, la distinzione tra le terre di Valentano e di Mezzano.

A questo punto, dovrebbesi indagare se il Ducato di Castro e Ronciglione costituisse effettivamente un feudo e se con la creazione del Ducato, si operò la infeudazione delle terre a favore dei Farnesi. Indagine che, per vero, solo relativamente interessa la risoluzione della presente controversia, giacché, anche ammesso che il Ducato costituisse un feudo e che Mezzano ne facesse parte, tutto ciò non sarebbe sufficiente a denotare la presenza dell'uso civico, *sic et simpliciter*, data

la interpretazione adottata della massima «*ubi feuda, ibi demania*». Per completezza di trattazione, è opportuno, tuttavia, accennare come sia del tutto accettabile la motivazione della sentenza 15 luglio-5 agosto 1932 della Corte di Appello di Roma (Sezione Speciale Usi Civici) emessa, in sede di rinvio, nella causa della Università Agraria di Capodimonte c. Brenciaglia, secondo la quale rilevanti sarebbero le espressioni contenute nella Bolla di Paolo III «*ducatum ipsum cum pleno in temporalibus dominio supremo que et omni modo etiam meri et mixti impelii ac quacumque gladii potestate et universali jurisdictione* ». Va, inoltre, aggiunto che Paolo III, investito della sua autorità sovrana ed apostolica, sempre con la medesima Bolla, separò dalle Province del Patrimonio e della Camera Apostolica, «Le terre date al Duca, il quale ebbe su di esse il diritto di regalia e pieni poteri in materia civile e criminale come risulta dal «*Volumen Statutorum in quo continentur decreta leges et informationes utriusque Status Castri et Ronciglionum* », stampato in Valentano, e da numerosi bandi emessi dal Duca. Tutto ciò è esatto, ma non sembra se ne possa inferire l'illazione che ne ha tratto la difesa dei convenuti: notando la stessa che negli Statuti e nei bandi si comprendevano norme di diritto civile, di procedura civile, di diritto e procedura penale, sostiene che il Ducato di Castro e Ronciglione costituiva non un feudo ma uno stato autonomo e sovrano. Ma è vero, di contro, che gli statuti e i bandi concernevano anche le modalità di godimento delle terre e di essi si servono abbondantemente i convenuti nella loro dimostrazione dell'inesistenza degli usi civici. Ne può negarsi, inoltre, la esistenza di una alta sovranità, sia pure nominale, della Chiesa sul Ducato (e nominale era, nella maggior parte dei casi, la sovranità dello Stato sui feudatari); non può, ancora, negarsi che nel 1649 il Ducato di Castro e Ronciglione venne incamerato ad opera della Santa Sede, attraverso un atto di cessione del Duca Farnese alla Camera Apostolica. Ed allora, non si rende possibile riscontrare uno stato autonomo in presenza della investitura del Sovrano concedente (il Pontefice) nelle forme proprie dell'investitura feudataria: (le parole usate nella bolla per designare il potere del Duca Farnese sono proprio quelle sacramentali del conferimento dei poteri al feudatario), data la immanente sovranità, non importa se simbolicamente esercitata, vieppiù se si consideri che il potere del concessionario è venuto a cessare mediante atto di retrocessione al concedente, nella forma di un semplice incameramento. Il vero è che si è in presenza di uno di quei feudi in cui immenso ed illimitato è il potere del feudatario, ma che, ciò nonostante, non cessa di essere un feudo: esempi numerosi del genere si son dati in Italia e, in particolare, nello Stato della Chiesa, specie quando la investitura era la espressione più genuina della potenza della famiglia e del fenomeno del «nepotismo» (Paolo III apparteneva alla famiglia Farnese) e ciò spiega anche un incameramento successivo quando il potere della famiglia, e le parentele potenti erano venute a mancare. Un tale argomento non porta — si ripete — alcun mutamento nell'iter *decidendi*. Accertato che prima delle infeudazioni, Valentano e Mezzano erano due territori distinti, che tali essi rimasero anche al momento della creazione del feudo e che soltanto da tal momento esse appartennero allo stesso *dominus* e seguirono lo stesso regime, onde è evidente che niuna influenza hanno i documenti successivi alla costituzione del, ducato che parlano di Mezzano, insieme alle altre terre di Valentano, commistione avvenuta indubbiamente come conseguenza della comune infeudazione, deve passarsi al distinto punto della indagine, relativo all'esame se la popolazione di Valentano, che, come si è detto, prima del 1537, non godeva alcun diritto sulle terre di Mezzano, tale diritto ebbe ad acquistare successivamente a quella data.

Come si è già riferito, il Comune afferma la esistenza del diritto di semina con quello di assegnazione di terre, del diritto di pascoli, di quello di legnare e di quello di abbeverare il bestiame e di macerare la canapa sul lago, a favore della popolazione di Valentano sulla tenuta di Mezzano.

Per quanto attiene al diritto civico di semina, l'attore si fonda e sulle istruzioni dell'8 marzo 1606 per il nuovo Governatore dello Stato di Castro e sui contratti della Camera Apostolica con i singoli affittuari. Dato che lungamente si discute fra le parti sulla interpretazione e sul valore delle istruzioni dell'8 marzo 1606, è opportuno riportarne i punti essenziali. Tale documento s'intitola «Istruzioni per il Nuovo Governatore dello Stato di Castro, il Cap. Enzo Zambino». Nella descrizione che in esse si fa della «*terra grossa et piena di habitatori*» di Valentano, si contengono le seguenti frasi: «Item una tenuta detta Mezzano, che, per il catasto vecchio, si calcolava essere

some novecentosessanta in circa, compresone il lago detto di Lagaccione, di circuito some 50 et compresone anco some 30 che gode Messer Agolante Guarnelli da Valentano e suoi successori, senza pagamento di terratico, del quale Lagaccione da pochi anni in qua ne è stata asciugata una gran parte. Non di meno ora si ragiona questa tenuta essere solo some 879, distinta come segue: some 743 lavorative, some 56 sterile et some 80 esenti e prima si ragionava essere some 644 che pagavano terratico a S.A., some 186 le quali si andavano smacchiando, some 50 che gode messer Agolante et per l'intavolatura dell'anno 1604-1605 ne furono lavorate solo some 429. A tal che, sia come si voglia, si vede chiaramente esservi stato grave danno per S.A. e però sarà necessario che riconosciuta tutta questa tenuta e riconosciuta che l'avrete, l'assegnate a lavorare a chi la vorrà pigliare, compartendone ad ognuno del buono e del mediocre, di maniera tale che tante some quante sarà la tenuta S.A. ne cavi tante some di grano, il che si stima facile, perché questa Tenuta è in mezzo a Grotani, Gradolesi e Valentanesi, qual tengono grande quantità di bestiame e li fanno pascere sopra questa tenuta e poi, quando è il tempo di lavorarla, pigliano solo quelle parti di essa che sono migliori e lasciano le altre acciò li servano di pastura del loro bestiame e perché hanno gran copia di bestiame vanno anco a far lavoriere fuori dello Stato di S.A., il che gli dovrete proibire offerendogli prima comodità di lavoriere su quel di S.A.». Non è dato scorgere come da questo documento possa trarsi la convinzione dell'esistenza del diritto di semina a favore dei cittadini di Valentano. Appare chiaro, infatti, dalla sua lettera e dallo spirito che la informa, come le istruzioni tendono ad evitare che la tenuta di Mezzano rimanga incolta o irrazionalmente coltivata, onde la necessità di concederla a chiunque voglia coltivarla, purché versi il corrispettivo al Principe.

Anzitutto, non è stabilito che vi lavorino solo i «Valentanesi», ma specificamente si nominano anche gli abitanti dei paesi circonvicini; in secondo luogo, non si accenna ad alcun diritto preesistente dei Valentanesi medesimi, eppure, se un tale diritto fosse sussistito, non era concepibile rimanesse ignorato dal nuovo Governatore: nelle istruzioni, invece, v'è libertà di scelta delle terre da parte dei lavoratori, con l'intesa che tutti avessero «del buono e del mediocre»: il che esclude vi fosse una parte delle terre riservata all'uso civico a favore dei Valentanesi, ché costoro erano con tutti quelli dei paesi vicini, accomunati nella possibilità loro data di coltivare la terra in oggetto. Lo stesso attore riconosce tale latitudine di ammissione al lavoro delle terre di Mezzano, agli abitanti di Ischia, Valentano, Gradoli, Grotte di Castro, Farnese, Latera, ecc. e, per non sentirsene gravato nella tesi perseguita, foggia l'assunto di un uso civico «stabile», cioè di uso civico goduto su di una terra dalla popolazione dell'intero stato o di una parte di esso.

La costruzione non è, peraltro, accettabile. Non è necessaria, invero, una lunga dissertazione storica e dommatica per dimostrare che l'uso civico sorge sempre a favore di una determinata comunità. Nella storia, esso rappresenta il diritto della popolazione di un Comune, di un raggruppamento abitato, sulle terre circonvicine e mai si è parlato di diritti civici da parte degli abitanti di un intero stato promiscuamente e senza determinazione. Ciò è confermato da tutte le leggi che si sono occupate dell'argomento, ed anche da quella vigente per la quale l'uso civico su un determinato agro appartiene alla popolazione del Comune.

Né alcun elemento di prova per l'esistenza dell'uso, è ritraibile dai contratti ai singoli affittuari, stipulati dalla Camera Apostolica dopo l'incameramento delle terre del Ducato. Un rilievo è qui a farsi: nessuno di detti contratti concerne la tenuta di Mezzano, ma altri territori dell'ex Ducato. Si afferma essere gli usi dappertutto gli stessi, ma tale affermazione va provata, specie quando la storia insegna che da luogo a luogo, anche finitimi, anche facenti parte dello stesso Stato o feudo, i diritti delle popolazioni variavano e per la diversa origine e per le diverse vicende storiche delle varie terre che poi venivano a far parte del feudo. Né basta riferirsi a detti contratti i quali parlano di usi generali e «di quanto è contenuto negli Stati al tempo del Signor Duca». Il richiamo è generico e non accenna affatto alla regolamentazione di diritti civici, dei quali nemmeno nel contratto si parla. Si ripete, poi, che, se anche fosse palese l'esistenza dei diritti della popolazione di Montalto, di Castiglione della Teverina e degli altri luoghi menzionati nei contratti, non può da essi presuntivamente evincersi la esistenza di diritti della popolazione di Valentano sul territorio di Mezzano. Pertanto, ogni altra discussione sul valore di siffatti contratti si appalesa superflua:

basterà solo dire che nei suddetti atti, comunque, non parlasi di usi civici, ma di semina su terreno altrui con corrispettivo fisso e consuetudinario e ciò, seguendosi la giurisprudenza del Supremo Collegio, non può significare da solo esistenza dell'uso civico, potendo la semina su terreno altrui avvenire nell'interesse del padrone del suolo e derivare la sua spiegazione da fatti ben diversi dalla esistenza del diritto civico, quali le necessità pratiche del sistema agrario del luogo (Cassazione 7 luglio 1932 in Rivista Demani 1932, 502; Cass. 29 maggio 1933. Congregazione di Carità di Vallerano c. Comune di Corchiano, in Rivista Demani 1933, 314).

Al diritto di semina si collega il diritto di assegnazione delle terre per la privata coltura, nella misura di otto rubbia di terreno per ogni famiglia avente i requisiti «fissati nei titoli», diritto che — secondo l'attore — deriverebbe dalla circostanza che in tutte le enfiteusi fatte per le terre dei ducati di Castro e Ronciglione, si fa obbligo agli enfiteuti di costituire a favore di chi lo richiedesse, purché avesse famiglia composta di moglie e figli e fosse almeno da un anno domiciliato nello Stato di Castro, delle subenfiteusi di non più di otto rubbia. La tesi del Comune non è accettabile sotto alcun profilo, né di carattere generale né di carattere particolare. Sotto il primo, è a notarsi come quel patto non poté costituire un uso civico, né riconoscimento di un uso civico preesistente. Dagli atti di enfiteusi esibiti appare evidente che attraverso la subenfiteusi la Camera Apostolica voleva giungere a quel medesimo risultato cui aveva teso il Duca di Castro attraverso le istruzioni allo Zumbini del 1606, vale a dire la migliore e più razionale coltura del fondo, attraverso uno spezzettamento a varie famiglie che, dalle otto rubbia avrebbero dovuto trarre il loro sostentamento». E come nelle istruzioni, così nelle subenfiteusi, non è la concessione limitata agli abitanti di un determinato territorio, bensì ammessa — ed è pacifico — per tutti gli abitanti e cittadini dello Stato ed anche forestieri, purché fossero nelle anzidette condizioni familiari e avessero domiciliato per un anno almeno «nello Stato». Il che già da solo esclude l'uso civico, che, come si è detto, è «comunale». Da un punto di vista particolare, poi, anche qui nessuno dei contratti di enfiteusi si riferisce alla tenuta di Mezzano e, in quello del 29 aprile 1819, a favore dei danti causa dei Di Brazza, non si accenna affatto a quel patto, nemmeno da un punto di vista meramente storico.

Passando allo «*jus pascendi*», gli elementi da cui l'attore trae il riconoscimento di tal diritto possono così sintetizzarsi, in ordine cronologico:

a) deliberazioni del 1552, del 1557 e di data ignota, con cui la popolazione di Valentano reclamava, da un lato, che la fida del bestiame nel suo territorio e nella «Selva», fosse esercitata da Ministri del Duca e, dall'altro, che nella «Selva», era permesso un disboscamento ed uno smacchiamento contrario ai suoi diritti di pascere, di legnare e di raccogliere ghiande;

b) un bando del 1605 che comminava pene per i danni che talvolta recava in Mezzano il bestiame, al tempo della raccolta del frumento;

c) le istruzioni del 1606 già citate;

d) l'affitto generale del 1670 nel quale è contenuto il divieto di mandare all'estero il bestiame senza licenza;

e) affitti generali successivi in cui è contenuto l'obbligo dell'affittuario di dare il pascolo per i bovi aratori, così come nei contratti particolari tra affittuari e i singoli coltivatori si comprende il patto che questi ultimi devono godere del pascolo per il bestiame da lavoro nel tempo della semina. Tali elementi non sembrano, però, al decidente di natura tale da far ritenere la esistenza dello «*jus pascendi*» a favore della comunità di Valentano, sul territorio di Mezzano. Iniziando dai reclami, è vero che dai documenti risulta come i Valentanesi abbiano protestato per il pascolo del bestiame del duca nella «Selva» e per il disboscamento della «Selva» medesima; ma, a parte il vedere se detti reclami fossero o meno fondati e se fossero stati accolti o almeno presi in considerazione, è pur vero che non è affatto certa la identificazione, che si vorrebbe dal patrocinio dell'attore, il quale pure talvolta ne dubita, tra la «Selva» medesima e parte della tenuta di Mezzano. Anzi, il decidente è tratto ad escludere l'anzidetta identificazione da un rilevante argomento, sul quale non risulta essersi fermata l'attenzione delle parti. L'argomento è tratto dalle riportate parti. L'argomento è



tratto dalle riportate istruzioni del 1606 al governatore Zumbini. In esse, è dettagliatamente descritto lo stato della «Tenuta» e non si parla affatto di bosco o «Selva»; anzi, nel corso delle istruzioni stesse, si lamenta che il bestiame dei Valeutanesi, Gradolesi, Grottanesi, ecc. pascesse nelle terre che potevano essere coltivate, il che significa come non ci fosse una parte o una «Selva» in cui le bestie potessero pascere. Che di terre boschive la tenuta di Mezzano avesse è ammissibile, ma che essa si identificasse con la «Selva» di cui ai reclami, non è affatto raggiunto da prova. In secondo luogo, nulla dicono, circa l'uso civico, il bando del 1605 e le istruzioni del 1606 le quali — come si è detto danno atto, invece, del pascolo sulle terre di Mezzano del bestiame dei Valentanesi, Gradolesi, Grottanesi e, in genere, delle popolazioni finitime, senza alcuna preferenza o diritto speciale per il bestiame dei Valentanesi. Infine, nei vari contratti, particolari o generali di affitto, la clausola che permette il pascolo dei bovi aratori degli affittuari, si dirige unicamente allo scopo già dinanzi accennato, che è quello di agevolare, nel miglior modo possibile, la coltivazione dei fondi e l'attaccamento delle famiglie coloniche ai medesimi, cosa che viene agevolata anche con il permettere che i bovi aratori, nel periodo del lavoro, trovassero agevolmente — e senza dispendio od oneri per il coltivatore — pastura. Dette clausole, non riconoscono affatto l'esistenza di un uso civico di pascere; infatti, da un lato — come si è più volte chiarito — i coltivatori potevano appartenere a comunità diverse da quella di Valentano, e, dall'altro, è provato che la Camera Apostolica, successa al Duca, disponeva, nel territorio di Mezzano, del pascolo come meglio credeva. A quest'ultimo proposito, invero — come esattamente afferma la difesa dei convenuti — è di particolare interesse un atto di enfiteusi del 7 gennaio 1790, contenente «concessione enfiteutica della Castellania di Valentano», fatta dalla Camera Apostolica a favore del Cav. Agesilao Conestabile e rogato dal notaio comunale Nicolò Fatigati. In esso rilevasi che precedentemente le erbe d'inverno e di estate della tenuta di Mezzano erano state cedute all'affittuario delle terre camerale, di Montalto di Castro. Poiché con il medesimo atto si era concessa in enfiteusi anche la tenuta di Mezzano, si chiede facoltà all'enfiteuta di far pascere gratuitamente il bestiame necessario al lavoro, limitandosi, però, la quantità di terreno da lavorare e dando diritto, ove l'enfiteuta avesse superato tale limite quantitativo, all'affittuario di Montalto di chiedere il risarcimento del danno per l'erba che si fosse in più del previsto consumata. Il che — ripetesi — significa che la Camera potesse, senza ledere alcun altrui diritto (e tanto meno quello della popolazione di Valentano), disporre delle erbe, ufficialmente, in atti pubblici, cedendole anche ad estranei e così alla Comunità di Valentano.

Anche per quanto ha tratto allo «*jus lignandi*» che pure, secondo il Comune attore, spetterebbe alla popolazione di Valentano, gli argomenti dello stesso attore ricavati dai documenti esibiti, si palesano inidonei a provare l'esistenza dell'uso civico in esame. Anche qui è opportuno sintetizzare i vari argomenti per poi discuterli partitamete, prescindendo da quello fondato sui reclami della popolazione di Valentano relativamente allo smacchiamento della «Selva», reclami la cui inettitudine a fornirne elementi di prova, si è già messa in risalto allorché si è trattato dello «*jus pascendi*». Gli altri argomenti, particolari dal legnativo, si basano:

a) sulla rubrica 28 del libro 5° dello Statuto;

b) sull'art. 12 dell'atto di enfiteusi del 7 gennaio 1790;

c) sull'art. 23 dell'atto di enfiteusi del 27 marzo 1802. La rubrica 28 n. 5 dello Statuto di Valentano faceva divieto al cittadino dello Stato di fare commercio di legna di ogni genere con forestieri. Tale disposizione, secondo l'attore, dimostrerebbe chiaramente che per i propri bisogni, legna di ogni specie e per ogni uso, potesse essere dai cittadini «dello Stato» raccolta e tagliata nei boschi che le Comunità, la Camera e i privati possedevano nello Stato. La illazione è troppo vasta e generica e fa dire alla rubrica 28 cosa che essa non dice. Ben è vero che la rubrica vieta la vendita del legname a forestieri; ma la norma, di carattere indubbiamente penale, tende ad evitare che nel periodo di penuria di materiale di approvvigionamento, lo stesso sia venduto ad estranei o trasportato fuori dello Stato. Tale scopo è reso palese dai bandi del Cardinale Orazio Farnese, il quale parla, a proposito di detti divieti, che riguardano, oltre il legname, anche le biade e il grano, di «conservare il vivere abbondante tra i popoli». Da questa norma e dallo scopo che la informa,

giungere all'uso civico è del tutto impossibile, essa non riferendosi, nemmeno indirettamente, all'esistenza del diritto di determinate popolazioni su determinate terre; così come non riguardano affatto l'uso civico altre rubriche del medesimo statuto come la 16°, la 24° e la 29° del libro 4°, che vietano l'ingresso nello Stato del bestiame non affidato e che hanno lo scopo precipuo di evitare l'afflusso di mano d'opera e di bestiame forestiero a sfruttare le risorse dello Stato, le quali, invece, — ed a ciò concorre anche il divieto di «estrazione» o esportazione — dovevano servire ai bisogni dei cittadini. E in tutto ciò non entra affatto l'uso civico che riguarda una certa e determinata comunità e non i cittadini in genere e che ha per oggetto una terra ben fissata e circoscritta e non tutto il territorio indiscriminatamente, dello Stato. Passando agli atti di enfiteusi, nell'art. 12 del già ricordato atto di concessione enfiteutica al cav. Agesilao Conestabile del 7 gennaio 1790 si dice... «conviene osservare che le macchie ivi (nei luoghi dati in enfiteusi) esistenti saranno soggette alle medesime leggi e condizioni cui erano prima della concessione e divisione presente e così dovrà una Castellania somministrare all'altra la legna ed il carbone occorrente secondo il solito, che s'intende sì passivamente che attivamente, e giacché non si è potuto venire a capo di sapere con precisione le particolari circostanze di ciascuna Comunità e dei bisogni delle rispettive popolazioni, S. E. Reverendissima (il rappresentante della Camera Apostolica) intende che sia riservato, conformemente si riserva, a sé e ai suoi successori, di conoscere in seguito e determinare il modo onde, senza aggravio degli enfiteuti e degli interessati, si debba determinare il taglio della macchie e, quando sia opportuno, anche il prezzo dei legnami e carbone, non compresa quella di Montalto ecc.». L'art. 23 dell'atto di concessione enfiteutica del 27 marzo 1802, a favore di Luigi Andreani, è sostanzialmente simile al precedente, ma è, tuttavia, opportuno riportarlo: «Qualora accada che una o più delle Castellanie di Castro si ritrovi senza le macchie ove procurare la legna e carbone necessario per l'uso e il mantenimento della vita di quelli abitanti, S. E. Rev.ma intenda che sia a e ai suoi successori riservato il conoscere e il determinare il modo con cui mediante l'uso delle macchie esistenti in una Castellania diversa, si debba provvedere alla Popolazione o Popolazioni che si trovassero in tale bisogno senza che il sig. Enfiteuta possa opporsi alle determinazioni che dalla prelodata S. E. Rev.ma saranno prese e salvo soltanto a favore di esso, il diritto di conseguire dalle popolazioni indigenti di legna e carbone li dovuti compensi nel modo e forma che verrà stabilita ecc. ».

Per ben comprendere il significato di dette clausole, occorre ricordare che il 23 marzo 1789, fu emanato un editto (editto Boncompagni) rafforzato da altro del 17 novembre 1805 (editto Consalvi), i quali (art. 5), per tutelare il patrimonio boschivo del territorio dello Stato, limitavano gli usi di legnatico della popolazione alla raccolta della legna morta e dei cespugli infruttiferi, abolendo ogni diritto più esteso, dato che la giurisprudenza più costante ha ritenuto che tali editti siano rimasti in vigore, anche dopo la legge fondamentale del 1927 e la loro applicabilità, in qualunque caso, anche se maggiori diritti di legnare risultassero dai titoli e dagli Statuti. E' facile, perciò, arguire che preoccupazione dell'autorità pontificia e, quindi, anche della Camera Apostolica, rappresentante di quell'autorità, era da un lato, lo evitare il disboscamento e, dall'altro, la penuria di legna da parte di alcune popolazioni, con accrescimenti e supero in altre. Sotto quest'ultimo profilo, va rilevato come anteriormente alle concessioni enfiteutiche e alle divisioni del terreno, vi fosse scambio tra le popolazioni più abbienti e quelle meno abbienti: la Camera Apostolica vuole evitare che, a seguito della costituzione delle enfiteusi, le popolazioni «indigenti di legna e di Carbone» rimanessero prive del prezioso elemento e, allora, detta le modalità perché possa avvenire lo scambio tra una Castellania e l'altra, senza che l'enfiteuta potesse opporsi. E' evidente come ciò non costituisce affatto costituzione di uso civico, in quanto si offre semplicemente la possibilità — per motivi di ordine pubblico e di economia nazionale — a popolazioni estranee alla Castellania di legnare su terre di altra Castellania, mentre l'attore — lo si deve ancora una volta ripetere — dovrebbe dimostrare che sulle terre di Mezzano competesse alla popolazione di Valentano il diritto di legnare.

Semplice e breve è la dimostrazione della inesistenza dell'ultimo uso civico che il Comune intenderebbe far riconoscere, vale a dire quello di abbeverare il bestiame e di macerar le canape nell'acqua del lago. Anzitutto, in linea di principio, dimostrato inesistente l'uso principale di

pascolo e quello — anche principale — di coltivare le terre, è evidente come cadono anche quelli al primo e al secondo sussidiari sul lago. Inoltre, già si è detto che nel contratto di enfiteusi del 7 gennaio 1790, la Camera Apostolica limitò il diritto di pascolo dei lavoratori sulle terre concesse in enfiteusi per l'esistenza del diritto dell'affittuario generale delle terre di Moltalto di Castro cui si erano vendute le erbe d'inverno e d'estate della tenuta di Mezzano e si è rilevato come significava che la Camera Apostolica potesse cedere e disporre del pascolo delle tenute senza ledere il diritto di alcuno e tanto meno della popolazione di Valentano. Ora, nello stesso atto, è detto che il lago di Mezzano era stato ceduto, anch'esso all'affittuario delle terre comunali di Montalto, al quale impose di pagare all'enfiteuta della Castellania in compenso di 42 scudi all'anno. E' così confermato che anche del lago l'autorità statale liberamente disponeva, concedendolo anche a persone estranee alla popolazione di Valentano e senza riserva di alcun diritto per la medesima. Tutto ciò è ribadito da un chirografo pontificio del 12 settembre 1789 esibito dai convenuti in base al quale furono stipulate le clausole contenute nell'atto del 1790. In esso, si riconosce il diritto dell'affittuario di Montalto al godimento di tutte le erbe d'inverno e d'estate e del lago di Mezzano, mentre le terre seminate rimanevano all'enfiteuta e ai suoi coloni: questi ultimi potevano far pascere il bestiame necessario a lavorare la terra, ma limitatamente alla quantità di terra che solleva fino allora seminare. E nemmeno tale limitato diritto — si è rilevato — è un uso civico a favore della popolazione di Valentano, in quanto i coloni non erano e non dovevano essere tutti Valentanesi.

Computa l'indagine circa i vari usi civici pretesi dall'attore e prima di venire alle conclusioni riassuntive, il decidente si induce affermare come da tutti gli altri numerosi documenti esibiti dall'attore e fin qui non esaminati o richiamati, non risulta affatto la esistenza, nemmeno in via indiretta, degli usi in questione. Così nei reclami fatti dalla popolazione di Valentano e dai coltivatori della tenuta di Mezzano contro l'enfiteuta Andreoni dal 1802 in poi, nulla risulta che riguardasse un eventuale disconoscimento di diritto collettivo della popolazione da parte dell'enfiteuta. Così ancora si esibisce una perizia fatta il 2 maggio 1805 «per ordine delli Signori Giuseppe ed altri fratelli Garofali e Sig. Agostino Conti, affittuario della Castellania di Valentano e Cellere, di pertinenza della Camera Apostolica e da essa concessa in enfiteusi al sig. Luigi Andreani, ad effetto di stimare il giusto valore dei terreni delle surriferite Castellanie: in essa stima, però, non è alcun cenno a diritti civici spettanti alle Comunità di Valentano; eppure un tal peso sarebbe stato necessario indicare, se fosse esistito, allo scopo di ben valutare i terreni dell'agro. Parimenti niente dice la nota del 1805 che contiene l'elenco di tutti i lavoratori della tenuta di Mezzano che erano rimasti debitori dell'enfiteuta nella raccolta del 1804. Si tratta, infatti, dei coloni con i quali l'enfiteuta aveva contrattato e che avevano lavorato senza aver ricevuto il pattuito compenso. Né vale la pena di fermarsi sugli altri documenti, del tutto estranei alla controversia, né tampoco, sulla cronaca dell'Osservatore Romano del 14 ottobre 1889, nella quale si riferiscono le agitazioni dei Valentanesi per ottenere il riconoscimento dei diritti sulla tenuta di Mezzano, giacché è solo questione di doglianze e di richieste dei Valentanesi, che non hanno rilevanza a far ritenere la fondatezza di ragioni esclusa dalla disamina che precede.

Laddove, ai fini della decisione e della conferma di quanto si è in precedenza messo in luce, è necessario fermare, da ultimo, l'attenzione su alcuni documenti esibiti dai convenuti, dai quali si traggono interessanti elementi di giudizio e precisamente:

a) la relazione del 1803 del Dr. Erasmo Carilosimi per incarico della Congregazione del Buon Governo, nella quale si specifica che fin da tempo antico, e cioè anteriormente al motu-proprio di Pio VII del 19 marzo 1801, che incamerava i beni comunitativi, la tenuta di Mezzano apparteneva alla Camera Apostolica e si aggiunge che nell'agro di Valentano erano alcune terre gravate del diritto di pascolo a favore della Comunità, ma niun diritto simile gravava sulla tenuta di Mezzano, proprietà della Camera Apostolica;

b) relazione dell'agrimensore camerale Qualeatti, in data 11 giugno 1808, fatta in seguito alla consegna delle Castellanie di Valentano e di Cellere alle nuove enfiteute, sorelle Maccarani: in questa relazione, la tenuta di Mezzano viene indicata tra i terreni dati nel libero godimento delle concessionarie, senza alcun peso o gravame a favore della Comunità;

c) relazione della Commissione consultiva per il censo del 1861, in cui si propende per l'esistenza di un diritto di pascolo della popolazione di Valentano sulle vigne, diritto in discussione e contestazione e si esclude esplicitamente dalle terre soggette a diritto di pascolo la «partita Maccarani» cioè le terre date in enfiteusi alle sorelle Maccarani, nelle quali si comprendeva, come su detto e come ricavasi dall'atto di enfiteusi, pure esibito, la tenuta di Mezzano; d) una sentenza del Tribunale civile di Roma, turno camerale, del 20 dicembre 1847, confermata in appello del Tribunale della piena Camera del 12 febbraio 1863, in causa promossa da tali De Angelis, enfiteuti della «Costa dei Preti», facente già parte della tenuta di Mezzano, per ottenere di recingere detto fondo, onde liberarlo dal pascolo che essi affermano essere civico e consuetudinario, contro le sorelle Simonetti, concessionarie della Castellania di Gradoli, Valentano e Grotte, le quali opponevano che esse esercitavano il diritto, appunto, come concessionarie: le due sentenze negano che si sia in presenza di diritto civico e consuetudinario, in base a prova documentale e testimoniale, dichiarano che il pascolo era legittimamente esercitato dalle Simonetti per diritto di dominio, come in precedenza lo avevano esercitato la Camera Apostolica e tutti gli affittuari della tenuta di Mezzano; il che esclude la sussistenza di usi, civici sulla tenuta medesima.

In conclusione, attraverso i documenti esibiti dall'una e dall'altra parte, risulta, in modo chiaro ed univoco, l'inesistenza di un qualsiasi diritto civico della popolazione di Valentano sulle terre di Mezzano. Valentano e Mezzano erano località ben distinte in antico e seguirono sorte diverse fino all'assoggettamento ai Farnesi; ma anche nell'assoggettamento vi fu differenziazione, in quanto Valentano costituì un vicariato, mentre Mezzano fece parte degli altri terreni («allodi») che vennero a comprendersi nel Ducato di Castro e Ronciglione. Costituito il ducato, durante la esistenza del medesimo e successivamente, dopo la cessione dello stesso alla Camera Apostolica, mai si nota un elemento che ne accerti la sussistenza di un diritto della Comunità di Valentano su Mezzano.

Consapevole della portata irrefragabile della prova documentale esibita, la difesa attrice ripiega, da ultimo, in una richiesta di prova testimoniale, attraverso la quale vorrebbe dimostrare:

a) l'esercizio, da parte dei naturali di Valentano, sulla tenuta di Mezzano, da tempo «immemorabile» e fino ad epoca recentissima, dei pretesi diritti civici;

b) l'esercizio di tali usi da parte dei naturali di Valentano «con coscienza e volontà di esercitare i loro diritti»;

c) la sollevazione, le agitazioni, e le proposte della popolazione contro i proprietari della tenuta di Mezzano, quando questi si erano opposti alle dette pretese noto che, in linea di principio, la prova testimoniale è ammissibile nella materia in oggetto.

Per l'art. 2 della legge sugli usi civici, nel giudizio circa la esistenza, natura ed estensione degli stessi, ove non esista una prova documentale, è ammesso qualunque altro mezzo legale di prova (e, quindi, la prova testimoniale e quella presuntiva) purché l'esercizio dell'uso civico non sia cessato anteriormente al 1800. Nella specie, esiste prova documentale, quella che è stata fin qui esaminata, la quale ha fornito il risultato di escludere che sulle terre di Mezzano siano sussistiti, comunque, diritti di uso civico a favore della popolazione di Valentano. Detta dimostrazione negativa non si ferma, d'altra parte, al 1800 ma si avvicina ancor più a noi, come è dato rilevare dai già menzionati documenti del 1803, del 1808 e del 1861, i quali comprendono la tenuta di Mezzano fra le terre libere da pesi, che andavano, senz'altro e totalmente, all'enfiteuta. Né è da trascurare la menzione della relazione di perizia del 1864, con la quale al nuovo affittuario Bufalari, veniva liberamente, senza indicazione di pesi, consegnata la tenuta di Mezzano, eccezione fatta per i diritti sulla Costa dei Preti, a favore del Capitolo di Grottole e, per esso, delle sorelle Simonetti, cui s'è già fatto cenno. Tale più recente documentazione acquista rilievo principalmente per il fatto che si raccorda, senza soluzione di continuità, con l'indagine precedentemente, esperita, che smentisce l'esistenza degli usi civici, pretesi sulla tenuta di Mezzano. Né la popolazione ritrovasi, comunque, in un possesso, sia pure conteso o di mero fatto, degli usi di cui si tratta e di alcuno fra essi, se come alla posizione della stessa prova testimoniale (*e qui ponit fatetur*), la popolazione di Valentano si è indotta a. pubbliche proteste per non esserle consentito di usare delle terre, di cui si contende. Non

scorgesi, in verità, come in un tempo che ricade sotto il controllo dei più recenti ricordi, possa inserirsi un titolo di acquisto che altro non sarebbe se non l'immemoriale; quest'ultimo tipica espressione dell'acquisto di diritti per effetto dell'esercizio di fatto degli stessi, che si disperde nel tempo. Ora, è ovvio che la testimonianza di due generazioni, quante ne occorrerebbero a legittimare la prova dell'immemoriale, non avrebbe la possibilità di far capo ad una tradizione risalente agli avi, giacché, nella specie, il vuoto dell'esercizio degli usi, e ancor meglio, la inesistenza degli stessi è rilevata ognora nel tempo, attraverso documentazione che non potrebbe essere contrastata dalla semplice deduzione di una prova testimoniale. D'altro canto, è canone probatorio indiscusso, valevole anche in materia demaniale, che ove il giudice ritenga raggiunta la prova atta a por fine alla lite, abbia a deciderla, senza procedere all'ammissione di prove ulteriori, d'incerta consistenza, come quelle orali, contrastanti con i risultati documentali già raggiunti. Né, specificamente, il disposto dell'accennato art. 2 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, potrebbe condurre ad avviso diverso, giacché, una volta «esclusa» «l'esistenza» dell'uso civico, sino al limite indicato del 1800, la prova dell'inesistenza, coincide, con quella della mancanza, a detta epoca, dell'esercizio del diritto come tale. In tal modo, la prova documentale raggiunta dell'inesistenza del diritto ha assunto carattere di definitività, che non è ulteriormente contrastabile sulla base di una prova testimoniale.

E' consequenziale, pertanto, la reiezione delle domande del Comune di Valentano. Occorre decidere, a questo punto, sul carico, certo ingente, delle spese di giudizio. Il decidente deve far richiamo, a tal riguardo, a considerazioni contingenti, di natura equitativa. Esse fanno capo principalmente al rilievo che il Comune è stato spinto al giudizio dalla necessità di niente lasciare intentato per rassicurare la popolazione sulla reale situazione di diritto, attraverso una approfondita disamina della multiforme documentazione davanti all'organo giurisdizionale competente. Di contro, i convenuti acquistano, mediante la decisione, un risultato di certezza circa la immunità delle loro terre da diritti civici, che li ripaga di ogni sforzo ed onere sostenuti per la difesa in giudizio.

*P.Q.M.*

Udite le parti comparse e disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, nella contumacia dei convenuti Berna Flavio, Giuseppe ed Augusto; Cruciani Giustino, Cesare e Francesco fu Nicola; Cruciani Francesca fu Angelo; Cruciani Pietro, Oviglio, Stella, Marfisa, Bernardino e Guelfo di Giustino; Biagini Adalgisa ved. Cruciani in proprio e quale esercente la patria potestà sui figli minori Cruciani Albina e Mario; Cruciani Biagio, Pietro e Orsolina fu Domenico, rigetta le domande tutte proposte dal Comune di Valentano, in persona del Sindaco pro-tempore, con l'atto del 20 aprile 1926 e successivi.

Compensa le spese del giudizio.

Roma, 6 novembre 1950.

*Il Commissario:* L. FELICI

*La presente sentenza è stata depositata nella Segreteria del Commissariato oggi due dicembre 1950. Il Segretario: M. CORSI. Registrata a Roma li 18 dicembre 1950, Vol. 612 degli Atti Giudiziari.*